



TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ASSUNTA NAPOLIELLO a scioglimento della riserva che precede, esaminati gli atti ed i documenti di causa di causa afferenti al procedimento ex art. 700 cpc iscritto al **n. 3391/ 2026 R. G.**

tra

Parte_1 , avv.to TRISORIO LIUZZI [...]

CP_1 , avv.to LIANTONIO DOMENICO

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 24.3.2026 e notificato il 15.4.2026, Pt_1 [...], nella qualità di socia non amministratrice titolare del 49% del capitale della CP_1 ha adito questo Tribunale chiedendo il riconoscimento del proprio diritto, ai dell'art. 2476, comma 2, c.c., ad ottenere informazioni sulla gestione sociale e ad accedere alla documentazione amministrativa e contabile della società, nonché delle società dalla stessa controllate (CP_2 CP_3 Controparte_4 e CP_5 , con conseguente ordine tr Controparte_6 ire la consultazione e l'estrazione di copia della documentazione indicata in ricorso.

A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto di aver formulato, in data 26.1.2026, richiesta di accesso alla documentazione sociale, reiterata tramite i propri difensori il 27.2.2026, cui l'amministratore avrebbe opposto reiterati dinieghi, dapprima per asseriti motivi formali e, successivamente, per un preteso conflitto di interessi collegato all'attività lavorativa della figlia della socia presso un'impresa operante nel medesimo settore commerciale.

La ricorrente ha, altresì, rappresentato la sussistenza di un contesto di conflittualità tra i soci, nonché la necessità di accedere alla documentazione societaria anche in ragione di criticità economico-finanziarie riguardanti alcune società del gruppo e della prossimità delle assemblee di approvazione dei bilanci, prospettando quindi l'esistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora ai fini dell'invocata tutela cautelare.

Si è costituita in giudizio la CP_1 eccependo preliminarmente l'improcedibilità, improponibilità ovvero inammissibilità del ricorso in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 24 dello statuto sociale, che devolve le controversie tra soci e società ad arbitrato rituale.

Nel merito, la resistente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti della tutela cautelare, sostenendo che non vi sarebbe stato alcun rifiuto di consentire l'accesso alla documentazione, bensì una richiesta di chiarimenti preliminari giustificata dall'esigenza di prevenire possibili pregiudizi per la società in relazione al rischio di utilizzo improprio di informazioni riservate, nel contesto della presenza di rapporti di concorrenza riconducibili alla sfera familiare della ricorrente.

La resistente ha, inoltre, allegato che la socia aveva già esercitato in passato il diritto di accesso alla documentazione e che la richiesta attuale, per ampiezza e modalità, si configurerebbe come abusiva ovvero comunque pregiudizievole per gli interessi aziendali; ha infine contestato la sussistenza del periculum in mora, evidenziando, tra l'altro, l'avvenuta approvazione del bilancio di esercizio 2025 in data 27.4.2026.

Con memoria autorizzata, la ricorrente ha replicato alle difese, insistendo per il rigetto dell'eccezione arbitrale, deducendo la persistente competenza del giudice ordinario in sede cautelare e ribadendo l'illegittimità del diniego opposto dall'amministratore, qualificato come comportamento ostruzionistico fondato su motivazioni pretestuose.

All'esito della prima udienza, celebrata con trattazione scritta in data 7.5.2026, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 4.6.2026 per la discussione in presenza, assegnando alle parti termini per il deposito di note difensive.

All'udienza del 4.6.2026 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni ed il procedimento veniva riservato.

1. sulla eccezione preliminare fondata sulla clausola compromissoria statutaria

L'eccezione preliminare sollevata dalla resistente, volta a far dichiarare l'improcedibilità ovvero l'inammissibilità del ricorso cautelare in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 24 dello statuto sociale, non è meritevole di accoglimento.

Il Tribunale ritiene, pur dando atto della non univocità degli approdi interpretativi sul punto, che la domanda cautelare sia stata correttamente proposta dinanzi al giudice ordinario.

Giova premettere che la resistente ha invocato la clausola compromissoria statutaria, la quale devolve ad arbitrato le controversie tra soci e società inerenti al rapporto sociale.

La questione deve essere scrutinata alla luce dell'evoluzione normativa e sistematica in materia di rapporti tra arbitrato e tutela cautelare.

In via generale, il sistema processuale distingue il piano della cognizione di merito da quello della tutela cautelare: mentre la devoluzione della controversia ad arbitri incide sulla competenza a decidere il merito, la possibilità di accedere alla tutela cautelare davanti al giudice ordinario è oggetto di una disciplina autonoma.

In particolare, l'attuale formulazione degli artt. 818 e 669-quinquies c.p.c., come risultante a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022 (cd. riforma Cartabia), consente alle parti di attribuire agli arbitri il potere cautelare, ma richiede, a tal fine, una espressa e inequivoca previsione convenzionale. In difetto di tale previsione, la competenza cautelare continua a spettare al giudice ordinario. Ne consegue che la mera previsione di una clausola compromissoria, anche ampia, non è di per sé sufficiente a determinare il radicamento esclusivo della tutela cautelare presso gli arbitri, occorrendo una chiara manifestazione di volontà delle parti in tal senso.

Orbene, nel caso di specie, la clausola statutaria richiamata dalla resistente — per come trascritta — si limita a devolvere ad arbitro unico le controversie tra soci e società relative al rapporto sociale, senza contenere alcuna espressa attribuzione agli arbitri del potere di concedere misure cautelari.

In difetto di tale previsione, non può ritenersi integrata quella volontà specifica e univoca richiesta dal nuovo art. 818 c.p.c. per derogare alla competenza del giudice statale in sede cautelare.

Né può condividersi l'assunto secondo cui la devoluzione del merito alla sede arbitrale comporti, di per sé, una rinuncia generale alla tutela giurisdizionale anche sotto il profilo cautelare.

Al contrario, la più recente evoluzione normativa depone nel senso opposto, avendo il legislatore inteso evitare vuoti di tutela e garantire l'effettività degli strumenti cautelari, ammettendone l'esperibilità dinanzi al giudice ordinario salvo diversa e specifica pattuizione.

Sotto tale profilo, deve altresì rilevarsi che, allo stato, non risulta instaurato alcun procedimento arbitrale, né risulta che sia stato attivato il meccanismo di nomina dell'arbitro previsto dalla clausola statutaria; circostanza che, ai sensi dell'art. 818,

secondo comma, c.p.c., radica comunque la competenza cautelare in capo al giudice ordinario fino alla costituzione del collegio arbitrale.

Deve inoltre evidenziarsi che l'oggetto del presente giudizio è costituito da una domanda cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., diretta ad ottenere l'immediata tutela di un diritto soggettivo (quale il diritto di controllo del socio ex art. 2476, comma 2, c.c.), la cui effettività verrebbe irrimediabilmente compromessa da una interpretazione eccessivamente estensiva della clausola compromissoria.

In tale prospettiva, una lettura che imporrebbe al ricorrente di attivare previamente il procedimento arbitrale — in assenza di attribuzione agli arbitri del potere cautelare — determinerebbe un'inammissibile compressione del diritto di difesa e della effettività della tutela, in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi che, pur in presenza della clausola compromissoria di cui all'art. 24 dello statuto, la competenza cautelare resti radicata in capo al giudice ordinario, non emergendo una volontà inequivoca delle parti di devolvere agli arbitri anche il potere di adottare misure cautelari.

Ne consegue il rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dalla resistente.

2. Nel merito, il ricorso è meritevole di accoglimento:

il diritto del socio non amministratore di consultare i documenti sociali ex art. 2476, co. 2 c.c., ha natura piena, potestativa e non subordinata ad alcuna motivazione: costituisce ormai principio acquisito che la nuova disciplina delle società a responsabilità limitata ha attuato una privatizzazione del controllo sull'operato dell'organo amministrativo, sicché deve ritenersi sussistente il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell'ente rispetto alle condotte degli amministratori.

L'ampiezza della formula usata dal legislatore induce a ritenere che tale diritto possa essere esercitato in qualunque momento dell'esercizio sociale e, quindi, anche nella fase liquidatoria; abbia per oggetto la più ampia gamma di informazioni, tanto in ordine alla gestione passata quanto alle scelte gestionali intraprese e da intraprendere; possa esplicarsi tramite delega a professionista di fiducia, come esplicitamente indicato nella norma;

il diritto soggettivo potestativo del socio non amministratore di cui all'art. 2476, secondo comma, c.c., ben può essere oggetto di tutela tramite azione di merito specifica, o in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., come qui richiesto: l'impossibilità per il socio non amministratore di procedere al controllo sulla regolare gestione sociale e sull'andamento economico finanziario della società a r.l. per il tramite della normale interlocuzione con gli organi sociali, legittima il ricorso in via d'urgenza al Tribunale e, attesa la necessità di collaborazione degli organi sociali, l'emanazione di un provvedimento cautelare dotato delle misure di coercizione indiretta previste all'art. 614 bis c.p.c..

Deve, infatti, ritenersi quasi fisiologico che il socio chieda "notizie sullo svolgimento degli affari sociali" e di "consultare libri sociali e altra documentazione pertinente all'amministrazione" in termini abbastanza generici, e comunque senza essere in grado di indicare "concreti fatti di amministrazione" e "specifiche scelte", poiché egli per definizione "non partecipa all'amministrazione" e ha diritto di accedere per colmare le proprie lacune e ridurre l'asimmetria informativa rispetto agli amministratori. Come regola di massima, oltre ai libri sociali, sono chiaramente accessibili le scritture contabili che la società è tenuta ad avere per natura e dimensioni, le quali rappresentano l'ossatura portante della contabilità d'impresa che, secondo la letteratura di settore, deve permettere "la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione; – la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio

aziendale; – la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d’esercizio”.
Eguale deve ammettersi – salvo richiedere maggior specificità nella richiesta in funzione delle particolari dimensioni della società – la consultazione della documentazione fiscale (previdenziale, ecc.) nonché degli estratti conto, una volta che sia indiscusso che la società ha conti correnti aperti presso una o più banche. Altri documenti, che la società non sia obbligata a tenere, non possono formare oggetto di un’istanza di provvedimento ex art. 2476 c.c., salvo che il socio istante circostanzi la sua richiesta, offrendo elementi di prova dell’affare sociale a cui la richiesta si riferisce e/o che negli atti della società esiste documentazione di tale affare.

Ciò detto, nel caso, non è ostativo all’esercizio del diritto di controllo del socio non amministratore la circostanza – dedotta dalla resistente – che la figlia della ricorrente risulti dipendente di altra società operante nel medesimo settore commerciale.

In via generale, deve ribadirsi che il diritto di informazione e di consultazione riconosciuto ai soci non amministratori dall’art. 2476, comma 2, c.c. costituisce un diritto individuale, di natura potestativa, esercitabile in ogni momento e funzionale ad assicurare un controllo effettivo sull’operato dell’organo gestorio, a tutela non solo dell’interesse sociale, ma anche degli interessi individuali del socio, purché non in conflitto con quelli della società.

Tale diritto incontra unicamente i limiti derivanti dai principi di buona fede e correttezza, nonché dall’esigenza di evitare abusi o utilizzi distorti dello strumento di controllo, dovendosi al contempo preservare gli interessi della società alla riservatezza delle informazioni sensibili e strategiche.

Orbene, nel caso di specie, la resistente ha opposto il diniego di accesso fondandolo essenzialmente sulla circostanza che la figlia della socia ricorrente sarebbe alle dipendenze di una società concorrente, prospettando un rischio potenziale di utilizzo improprio delle informazioni sociali.

Tale rilievo non può essere condiviso.

Invero, la situazione allegata dalla resistente si fonda su un elemento meramente indiretto e mediato – il rapporto di parentela con un soggetto terzo – che, in difetto di ulteriori circostanze, non è idoneo a configurare un effettivo conflitto di interessi né tantomeno a integrare un abuso del diritto di controllo.

Come emerge dagli atti, non risultano allegati né dimostrati concreti indici fattuali dai quali desumere che la ricorrente abbia posto in essere o intenda porre in essere condotte concorrenziali, ovvero utilizzare in modo distorto le informazioni acquisite nell’esercizio del proprio diritto.

La mera possibilità astratta di un pregiudizio, fondata su un rapporto familiare, non può tradursi in una compressione del diritto previsto dall’art. 2476 c.c., pena l’attribuzione all’organo amministrativo di un potere discrezionale di fatto impeditivo dell’esercizio del controllo da parte del socio.

Ne deriva che la circostanza dedotta dalla resistente non integra una causa ostativa all’esercizio del diritto di accesso, ma può al più giustificare l’adozione di cautele idonee a contemperare il diritto del socio con le esigenze di riservatezza della società.

In tale prospettiva, deve ritenersi che, anche nelle ipotesi in cui – diversamente dal caso di specie – il socio stesso operi direttamente in un contesto concorrenziale, la giurisprudenza individua quale soluzione non già la compressione del diritto, bensì la sua modulazione attraverso modalità di esercizio idonee a prevenire abusi.

Sebbene, in via definitiva, al diritto di accesso che il socio è legittimato ad esercitare ex art. 2476 c.c. sia attribuita, in ragione della qualità di “intraneo” del socio che lo esercita, natura di diritto soggettivo potestativo in quanto tale astrattamente immune da qualsivoglia limitazione, tale diritto deve ritenersi in ogni caso soggetto ad una serie di

limiti interni finalizzati ad evitare abusi in pregiudizio della società, consistenti anzitutto nel dovere del socio di esercitare il proprio diritto secondo buona fede e correttezza nonché degli obblighi collaborativi propri dei rapporti sociali.

In particolare, il diritto di consultazione può essere esercitato prevedendo:

- l'accesso alla documentazione mediante professionisti di fiducia soggetti a obblighi di riservatezza e segreto professionale;
- la consultazione della documentazione con esclusione della consegna diretta o con limitazioni all'estrazione di copie;
- l'oscuramento dei dati sensibili e delle informazioni strategiche (quali, a titolo esemplificativo, i nominativi dei fornitori, le condizioni contrattuali o altri elementi idonei a incidere sulla concorrenza).

Tali misure appaiono idonee a realizzare un equilibrato bilanciamento tra il diritto del socio al controllo e l'interesse della società alla tutela del proprio patrimonio informativo, senza giungere ad una compressione sostanziale del diritto stesso.

Quanto al requisito del periculum in mora, esso deve ritenersi sussistente.

Ed infatti, nel caso del diritto di ispezione e informazione del socio non amministratore, l'urgenza è insita nella funzione stessa del diritto, che è quella di consentire un controllo attuale e tempestivo sull'evoluzione delle vicende societarie.

Il differimento dell'accesso ai tempi di un giudizio ordinario determinerebbe un pregiudizio irreversibile, posto che il controllo ex post non è idoneo a soddisfare le esigenze conoscitive del socio, né è suscettibile di adeguata tutela per equivalente, trattandosi di diritto di natura non patrimoniale.

In tale quadro, il protrarsi del diniego opposto dall'amministratore comporta una lesione attuale e concreta del diritto di controllo della ricorrente, la cui effettività richiede un intervento immediato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi che il diniego opposto dalla resistente sia illegittimo, non potendo la circostanza dedotta (rapporto di parentela con soggetto operante in ambito concorrenziale) giustificare il sacrificio del diritto di cui all'art. 2476, comma 2, c.c., potendo al più incidere sulle modalità del suo esercizio.

In conclusione, il ricorso va accolto sia pure con le modalità indicate nel dispositivo.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come da dispositivo, procedimenti cautelari, valore indeterminabile, complessità bassa, fase istruttoria ai minimi perché solo documentale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 700 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accoglie il ricorso e, per l'effetto:

1. ordina all'amministratore unico della **CP_1** sig. **Controparte_6**, di consentire alla ricorrente, anche tramite professionisti di fiducia, l'accesso, la consultazione e l'estrazione di copia della documentazione amministrativa e contabile della **CP_1** relativa agli anni 2023, 2024 e 2025, come indicata nella richiesta del 26 gennaio 2026, e segnatamente:
 - schede di mastro anni 2024 e 2025, comprensive anche di quelle con saldo pari a zero;
 - libro giornale analitico anni 2024 e 2025;
 - registri IVA anni 2024 e 2025 e fatture di acquisto e vendita;
 - libro beni ammortizzabili anni 2024 e 2025;
 - bilancio di verifica a quattro sezioni anni 2024 e 2025, comprensivo dei conti con saldo pari a zero;

- libro inventari anni 2024 e 2025;
 - dichiarazioni IVA anni 2024 e 2025;
 - dichiarazioni fiscali della società anni 2024 e 2025;
 - libro soci e libro verbali di assemblea anni 2023, 2024 e 2025;
 - prospetto analitico, lista movimenti e centro di costo rimanenze iniziali e finali, con relative schede;
 - contratti attivi e passivi, anche a titolo gratuito, di qualsiasi tipo, contratti con fornitori a qualunque titolo, professionisti e/o consulenti, anni 2024 e 2025;
 - estratti dei conti correnti bancari di corrispondenza e dei conti titoli e depositi, unitamente ai relativi contratti e alle distinte di versamento, accredito e pagamento, nonché alle copie degli assegni bancari e circolari emessi, richiesti e/o versati, anni 2024 e 2025;
 - dettaglio valutazione rimanenze finali, con relative schede;
 - dettaglio crediti verso clienti anni 2024 e 2025;
 - dettaglio debiti verso fornitori anni 2024 e 2025;
 - dettaglio della posta "riserve" e "altre riserve", con indicazione delle relative voci;
2. ordina altresì al medesimo amministratore di consentire alla ricorrente, anche tramite professionisti di fiducia, l'accesso, la consultazione e l'estrazione di copia della documentazione amministrativa e contabile, come sopra indicata, relativa alle società controllate dalla CP_1 e in particolare CP_2 CP_3 Controparte_4 e CP_5 in quanto documentazione nella disponibilità della controllante e/o dell'amministratore comune;
 3. dispone che l'accesso avvenga presso la sede della società o presso il luogo di conservazione delle scritture contabili, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, secondo modalità tali da consentire l'esame completo della documentazione e l'estrazione di copia, con spese a carico della ricorrente;
 4. stabilisce, a tutela della riservatezza aziendale, che:
 - l'accesso possa essere esercitato anche per il tramite di professionisti incaricati dalla ricorrente, tenuti agli obblighi di riservatezza;
 - la società possa procedere all'oscuramento dei dati sensibili e delle informazioni strettamente riservate, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, nominativi dei fornitori, condizioni contrattuali e altri elementi suscettibili di utilizzo concorrenziale;
 5. ordina all'amministratore unico della CP_1 di fornire alla ricorrente, entro il medesimo termine di cui sopra, le informazioni in ordine:
 - alla verifica dell'esistenza e dell'efficacia degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell'art. 2086, comma 2, c.c.;
 - alle misure adottate o da adottare per il riequilibrio economico-finanziario delle società del gruppo;
 - alla situazione economico-finanziaria della Controparte_4 all'origine delle riserve poste a copertura delle perdite e alle iniziative intraprese per il ripristino dell'equilibrio patrimoniale;
 6. condanna la resistente al pagamento delle spese del presente procedimento, che liquida in €.4200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e C.U., IVA e CPA come per legge.

Si comunichi
Bari, 08/06/2026

Il Giudice
Assunta Napoliello